

Ministero della Transizione Ecologica

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Sottocommissione VIA

Parere n. 458 del 28 marzo 2022

Progetto:	Verifica di ottemperanza Porto di Gioia Tauro - Lavori di completamento della banchina di Ponente lato Nord. Verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali nn. 1) e 2). ID_VIP 7966
Proponente	Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

La Sottocommissione VIA

RICHIAMATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" (d'ora innanzi d. lgs. n. 152/2006) e in particolare l'art. 8 (Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS) e ss.mm.ii.;
- i Decreti del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 241 del 20/08/2019 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS (d'ora innanzi: Commissione) e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione, dei Coordinatori delle Sottocommissioni Via e Vas e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24/11/2020 e con Decreto del Ministro per la Transizione Ecologica n. 11 del 13 gennaio 2022;

PREMESSO che:

- l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio (d'ora innanzi: Proponente) con nota del 01/02/2022 ha presentato domanda, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 152/2006, per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali impartite con il provvedimento di compatibilità ambientale del MATTM Decreto Direttoriale DVA n. 402 del 25/10/2018 (d'ora innanzi: D.DVA n. 402/2018) relativo alla verifica di assoggettabilità del progetto IDVIP 3920 "Porto di Gioia Tauro Lavori di completamento della banchina di Ponente lato Nord";
- la domanda è stata acquisita dalla Direzione generale Valutazioni Ambientali (d'ora innanzi Direzione) con prot. 13139/MITE del 03/02/2022;
- la Direzione con nota prot. n. 16168/MiTE del 10/02/2022, acquisita dalla Commissione al prot. n. 692/CTVA del 10/02/2022, ha disposto l'avvio dell'istruttoria tecnica per la verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali nn. 1 e 2, dal momento che dall'esame della "Relazione di risposta alle condizioni ambientali prescritte nel decreto MATTM n. 402/2018" trasmessa, si evince che l'istanza riguarda le sole condizioni ambientali nn. 1 e 2 relative alla fase di progettazione esecutiva, mentre la condizione ambientale n. 3 "non attiene alla fase di progettazione esecutiva" e ai sensi del decreto medesimo, dovrà essere ottemperata "in corso d'opera";
- con la stessa nota la Direzione ha comunicato che la documentazione relativa al procedimento è a disposizione del pubblico ed è consultabile sul portale delle valutazioni ambientali, rimanendo in attesa del contributo da parte dell'ARPA Calabria, quale ente coinvolto nelle verifiche di ottemperanza alle condizioni ambientali in argomento, al fine di concludere il procedimento nei tempi stabiliti dall'art. 28 del D. Lgs. n. 152/2006;

RILEVATO che:

- in allegato alla citata domanda il Proponente ha trasmesso la "Relazione di risposta alle condizioni ambientali prescritte nel decreto MATTM n. 402/2018" (All.1), datata gennaio 2022, il "Piano di Caratterizzazione Ambientale dell'area situata nei pressi della banchina di ponente, lato Nord nel Porto di Gioia Tauro - Report Indagini Ambientali" (All.2), datato

- 25/11/2019 e il "Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti D.P.R. 120/2017 art. 24 comma 3" (PdU), datato gennaio 2022;
- l'ARPA Calabria, con nota del 16/03/2022, acquisita al prot. CTVA/1585 del 16/03/2022, ha comunicato il proprio riscontro espresso con riferimento alla documentazione presentata dal Proponente;
- il presente parere ha per oggetto l'esame della sopra citata documentazione acquisita per la verifica di ottemperanza e relativa alle condizioni ambientali nn. 1 e 2 di competenza del Ministero della Transizione Ecologica, così come disposto dalla Direzione con la nota prot. n. 16168/MiTE del 10/02/2022;

CONSIDERATO che:

- ai dati e alle affermazioni forniti dal Proponente occorre riconoscere la veridicità dovuta in applicazione dei principi della collaborazione e della buona fede che devono improntare i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis della L. 241/90, fatte salve in ogni caso le conseguenze di legge in caso di dichiarazioni mendaci.

Per quanto riguarda la condizione n. 1:

RILEVATO che

- il contenuto della condizione n. 1 è il seguente:
 - "1. Con riferimento alla progettazione esecutiva della banchina è necessario completare le verifiche geologiche e idrogeologiche cosicché le conseguenti scelte progettuali escludano anche perturbazioni sul bacino d'acqua e sulle falde sottostanti e limitrofe.";
- il D.DVA n. 402/2018 specifica l'ambito di applicazione: aspetti progettuali; il termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: ante operam, fase di progettazione esecutiva; l'ente coinvolto: ARPA Calabria;

CONSIDERATO che

- nella "Relazione di risposta alle condizioni ambientali prescritte nel decreto MATTM n. 402/2018" il Proponente riferisce che il porto di Gioia Tauro è stato realizzato a partire dalla prima metà degli anni 70. Alla fine degli anni '70 erano già state realizzate le opere portuali principali (banchine, moli, bacini). Agli inizi degli anni '80 i lavori furono sospesi per effetto della grande crisi del comparto siderurgico ed il porto fu riconvertito a scalo polifunzionale. Le notevoli dimensioni del porto (circa 180 Ha di specchio acqueo interno a forma di canale orientato all'incirca N-S) e la presenza di oltre 5 km di banchine hanno certamente condizionato il regime di circolazione idrica sotterranea locale e delle fasce contermini. Gli sbancamenti spinti oltre i 15 metri di profondità e l'apertura del bacino portuale hanno causato l'ingressione di acqua marina all'interno del nuovo canale e, di conseguenza, il parziale isolamento di strisce di terra rispetto all'approvvigionamento idrico continentale (il Proponente richiama il confronto con la "Relazione geologica"). Le opere di progetto interessano il completamento della banchina di ponente, lato nord, in un tratto attualmente costituito, per buona parte, da una spiaggia. L'intervento interessa il cordone di terreno (lato interno), che separa il bacino portuale dal mare aperto. Il substrato dell'area

portuale è rappresentato essenzialmente da sabbie addensate che rappresentano un unico acquifero e sono caratterizzate da una discreta facilità di imbibizione in relazione con una permeabilità variabile da discreta a buona ($10^{-5} < k < 10^{-3}$ m/s). Le sabbie, a volte intervallate da orizzonti pelitici meno permeabili, sono sede di una falda idrica sotterranea di discreta rilevanza, strettamente connessa con il livello del mare. La litologia permeabile e l'assetto sub-pianeggiante non hanno favorito, lato monte, l'evoluzione di aste di drenaggio che, per questo, sono praticamente assenti. Sotto il profilo squisitamente idrogeologico, pertanto, le opere previste dal progetto non costituiscono elemento di criticità in quanto sono posizionate lungo il lato interno del cordone al di sotto del quale l'acqua del bacino portuale è in continuità con quella del mare aperto. Inoltre, la presenza di un'ampia imboccatura portuale, che ha consentito l'ingresso dell'acqua marina, e l'elevata permeabilità del fondale hanno, di fatto, determinato condizioni simili tra il lato interno e il lato esterno del cordone. Alla luce di tali considerazioni, conclude il Proponente, le scelte progettuali operate per il completamento della banchina di ponente del Porto di Gioia Tauro non possono determinare perturbazioni significative sul bacino e sulle falde sottostanti e limitrofe;

CONSIDERATO E VALUTATO che

- la Commissione nel Parere n. 2835 del 12/10/2018, parte integrante del provvedimento di compatibilità ambientale D.DVA n. 402/2018, ha valutato che il progetto "Porto di Gioia Tauro Lavori di completamento della banchina di Ponente lato Nord" potesse essere escluso dall'assoggettamento della VIA, a condizione, fra l'altro, della necessità di completare le verifiche geologiche e idrogeologiche eseguite a tale data, cosicché le conseguenti scelte progettuali escludano anche perturbazioni sul bacino d'acqua e sulle falde sottostanti e limitrofe;
- il documento "Relazione geologica" richiamato dal Proponente non è presente nella documentazione depositata per la verifica d'ottemperanza di cui all'istanza acquisita dalla Direzione con prot. 13139/MITE del 03/02/2022, per cui presumibilmente il riferimento è al documento "Relazione Geologica R02" datato luglio 2017, predisposto e depositato per la verifica di assoggettabilità del progetto IDVIP 3920 "Porto di Gioia Tauro Lavori di completamento della banchina di Ponente lato Nord" esitata con il provvedimento di compatibilità ambientale D.DVA n. 402/2018;
- le indicazioni di carattere generale fornite nella "Relazione di risposta alle condizioni ambientali prescritte nel decreto MATTM n. 402/2018" non sono supportate da nuova documentazione che attesti il completamento delle verifiche richieste nella condizione in parola;
- il "Piano di Caratterizzazione Ambientale dell'area situata nei pressi della banchina di ponente, lato Nord nel Porto di Gioia Tauro Report Indagini Ambientali" (All.2), datato 25/11/2019, riporta gli esiti della caratterizzazione ambientale eseguita attraverso il prelievo di campioni dagli 8 sondaggi, di cui quattro attrezzati con piezometri, eseguiti nella campagna di ottobre-novembre 2019 fino a profondità di 5-6 m dal p.c., ma non fornisce un contributo nei termini richiesti dalla condizione ambientale;
- il "Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti D.P.R. 120/2017 art. 24 comma 3" (PdU), datato gennaio 2022, quanto agli aspetti geologici ed idrogeologici ripresenta gli stessi contenuti del "Piano Preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti D.P.R. 120/2017 art. 24 comma 3 R. 14.2", datato maggio 2018, presentato per il progetto IDVIP 3920 escluso dalla VIA con il provvedimento di compatibilità ambientale D.DVA n. 402/2018;

- ARPA Calabria, nel parere fornito con la nota in premessa, quale ente coinvolto, osserva che il Proponente richiamando condizioni locali già descritte nelle relazioni a corredo del progetto iniziale, non ha provveduto all'esecuzione di nuove e apposite verifiche geologiche e idrogeologiche; precisa infatti che le nuove indagini effettuate consistono esclusivamente nella caratterizzazione ambientale eseguita ai soli fini della gestione dei materiali da scavo di cui alla condizione ambientale n. 2;
- l'affermazione del Proponente, secondo cui le scelte progettuali operate per il completamento della banchina di ponente del Porto di Gioia Tauro non possono determinare perturbazioni significative sul bacino e sulle falde sottostanti e limitrofe, risulta essere un'assunzione, non supportata dal completamento delle verifiche geologiche e idrogeologiche richiesto dalla condizione ambientale n. 1, non eseguito;

VALUTATO che

per quanto sopra, la condizione ambientale n. 1 è ritenersi non ottemperata.

Per quanto riguarda la condizione n. 2:

RILEVATO che

- il contenuto della condizione n. 2 è il seguente:

"Con riferimento ai materiali da scavo, prodotti dalla realizzazione dell'opera, considerati i volumi di progetto, il proponente dovrà procedere prima dell'inizio dei lavori al campionamento dei terreni per l'accertamento dei requisiti di qualità ambientale. In riferimento al comma 4 dell'articolo 24 del DPR 120/2017 prima dell'avvio dei lavori dovrà essere trasmesso al MATTM un apposito progetto con gli esiti dei campionamenti previsti al fine dell'accertamento della non contaminazione, la collocazione e la durata dei depositi delle TRS e localizzazione e disponibilità degli impianti individuati per il ritiro dei materiali classificati CER 17054.";

- il D.DVA n. 402/2018 specifica l'ambito di applicazione: aspetti progettuali, Piano di utilizzo terre; il termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: ante operam, fase di progettazione esecutiva; l'ente coinvolto: ARPA Calabria;

CONSIDERATO che

- nella "Relazione di risposta alle condizioni ambientali prescritte nel decreto MATTM n. 402/2018" il Proponente riferisce che nel novembre 2019, su incarico dell'Autorità Portuale, la GIA Consulting S.r.l. ha effettuato la caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo nell'area situata nei pressi della banchina di Ponente. Sulla scorta degli esiti di tale caratterizzazione, è stato redatto il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, in conformità alle disposizioni di cui all'allegato 5 del D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120;
- nella relazione "Piano di Caratterizzazione Ambientale dell'area situata nei pressi della banchina di ponente, lato Nord nel Porto di Gioia Tauro Report Indagini Ambientali" (All.2), datata 25/11/2019, si riportano gli esiti della caratterizzazione ambientale eseguita nella campagna di ottobre-novembre 2019 attraverso il prelievo di campioni da 8 sondaggi ambientali, di cui sono riportate ubicazioni e stratigrafie, equidistanziati e paralleli alla riva

del bacino interno ove è prevista la banchina; quattro sondaggi sono stati spinti fino a profondità di 5 m dal p.c., i rimanenti quattro approfonditi fino a 6 m dal p.c. e attrezzati con piezometri; da tutti i sondaggi sono stati prelevati tre campioni di terra, il più superficiale prelevato nel primo metro di terreno e il più profondo a 3 m dal p.c. in corrispondenza della frangia capillare, oltre ad uno in posizione intermedia; in ciascuno dei sondaggi attrezzati con piezometri è stato anche prelevato un campione d'acqua; le schede analitiche riprodotte dimostrano che tutti i campioni di terra sono risultati conformi, ovvero con concentrazioni inferiori alle CSC della Tab. 1 dell'All. 5 al Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006, sia rispetto alla Colonna A per siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale, sia alla Colonna B per siti ad uso commerciale ed industriale; tre dei campioni d'acqua sono risultati conformi, mentre il più settentrionale (S8) riscontra il superamento, relativamente al Manganese, della soglia di contaminazione delle acque sotterranee di cui alla Tab. 2 dell'All. 5 al Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006, con un valore determinato analiticamente di 303 µg/L a fronte del limite di legge di 50 µg/L per il suddetto elemento;

- nel "Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti D.P.R. 120/2017 art. 24 comma 3" (PdU), datato gennaio 2022, si riportano più sinteticamente i medesimi esiti della caratterizzazione ambientale eseguita riferiti più estesamente nella relazione di cui al punto precedente; si precisa che il volume di terre e rocce complessivamente movimentato è pari a 35.113 m³ dei quali è previsto integralmente il riutilizzo in cantiere; di queste, circa 25.000 m³ provengono dallo sbancamento funzionale alla posa in opera dei tiranti, la restante parte dallo svuotamento della paratia di pali, dallo scavo a sezione obbligata per la posa in opera della trave ed infine, in minima parte, dallo sbancamento per la posa in opera dei disoleatori; si illustra lo schema delle fasi di lavorazione, che procederanno progressivamente da Nord a Sud, per tratti di circa 40 m rispetto all'asse maggiore della banchina, per un totale di dieci aree, ciascuna interessata dalle operazioni di scavo della spiaggia emersa e rinterro della porzione della banchina verso mare, e dall'impegno dell'area adiacente per il deposito del materiale di scavo in attesa del suo riutilizzo in sito, stimando che il tempo di deposito per ciascuna delle dieci fasi è pari a 30 giorni continuativi circa;

CONSIDERATO e VALUTATO che

- il Proponente ha fornito adeguata documentazione a riscontro dell'avvenuto campionamento e analisi dei terreni e delle acque, per l'accertamento dei requisiti di qualità ambientale per il riutilizzo in sito;
- gli esiti analitici dimostrano che tutti i campioni di terra presentano concentrazioni inferiori alle CSC della Tab. 1 dell'All. 5 al Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006, sia rispetto alla Colonna A sia alla Colonna B, mentre un campione d'acqua sotterranea (rapporto di prova N.19LA17140 in S8) presenta, per il Manganese, un superamento (303 μg/L) pari a sei volte il valore soglia di contaminazione delle acque sotterranee di cui alla Tab. 2 dell'All. 5 al Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006, fissato a 50 μg/L;
- il Proponente, riguardo detto superamento, fa presente che il sondaggio S8 risulta ubicato al margine settentrionale in corrispondenza della parte terminale della barra litoranea artificiale, in cui il chimismo delle acque potrebbe essere condizionato dal chimismo dalle acque di falda che migrano dall'entroterra della Piana di Gioia Tauro verso il mare; infatti, ricerche bibliografiche evidenziano, per alcuni pozzi della Piana di Gioia Tauro, elevati valori di Manganese, mentre nell'ambito del monitoraggio delle acque di falda dell'intera Piana di Gioia Tauro, avvenuto a cura della SOGESID e contenuto nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Calabria, sono stati riscontrati i medesimi valori di manganese

rinvenuti nel punto di prelievo S8, pur con variazioni stagionali probabilmente correlate alla ricarica dell'acquifero;

- ARPA Calabria, nel parere fornito con la nota in premessa, quale ente coinvolto, osserva che il DPR 120/17 nell'allegato 2, in merito alle acque di falda, non fa alcun riferimento alla valutazione dei risultati ed a specifiche procedure da adottare in caso di superamenti delle CSC, pertanto, ritiene opportuno che la valutazione del superamento riscontrato debba avvenire nell'ambito delle procedure tecnico-amministrative previste dal titolo V della parte IV del Decreto legislativo n.152 del 3 aprile 2006, ricordando, infine, che le terre e rocce da scavo da riutilizzare, per come previsto dal comma 1 dell'art. 24 del DPR 120/2017, dovranno essere conformi ai requisiti previsti dal comma 1 lettera c dell'articolo 185 del D.Lgs. 152/06 e quindi "suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato", con la conseguenza che l'eventuale presenza di materiale di diversa natura dovrà essere valutata ai sensi della circolare ministeriale n. 15786 del 10/11/2017 che disciplina i materiali di riporto;
- condividendo quanto espresso da ARPA Calabria, tenuta in conto l'incertezza della fonte di contaminazione di Manganese rinvenuta nelle acque in S8, che il Proponente ritiene potrebbe essere dovuta al deflusso delle acque di falda dall'entroterra della Piana di Gioia Tauro verso il mare, ipotesi che stante anche le mancate verifiche geologiche e idrogeologiche richieste dalla condizione ambientale n. 1 al momento non è possibile confermare, appare ragionevole ritenere possibile, visto il contesto industriale, che i terreni in prossimità di S8 abbiano origine non naturale, ma di riporto, vista pure l'elevata concentrazione di Manganese riscontrata nel campione d'acqua, sei volte superiore al limite di legge, che potrebbe dunque provenire localmente dai materiali antropici contenuti nei riporti;
- pertanto, si ritiene necessario approfondire la caratterizzazione stratigrafica e ambientale in corrispondenza del settore settentrionale della banchina di progetto, al fine di verificare l'eventuale presenza di significative percentuali (superiori al 20% in peso) di materiali antropici nei terreni superficiali, eseguendo in caso positivo i test di cessione;
- stante l'incertezza rispetto all'effettivo totale riutilizzo dichiarato dal Proponente, risulta necessario localizzare e verificare la disponibilità degli impianti individuati per l'eventuale conferimento dei materiali classificati CER 170504, come peraltro richiesto dalla condizione ambientale in parola e allo stato disatteso;

VALUTATO che

per quanto sopra, la condizione ambientale n. 2 è da ritenersi parzialmente ottemperata, in quanto non ottemperata relativamente alla "localizzazione e disponibilità degli impianti individuati per il ritiro dei materiali" classificati CER 170504, condizione da considerarsi attuale vista l'incertezza, rispetto al totale riutilizzo dichiarato, per via della contaminazione riscontrata, con la conseguente necessità di verificare l'eventuale presenza in quantità superiori al 20% in peso di materiali antropici nei terreni superficiali, eseguendo nel caso i test di cessione che potrebbero dare spiegazione della contaminazione di Manganese delle acque di falda del settore settentrionale.

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere

esprime il seguente

MOTIVATO PARERE

In ordine alla verifica di ottemperanza relativa alle condizioni ambientali impartite con il provvedimento di compatibilità ambientale del MATTM Decreto Direttoriale DVA n. 402 del 25/10/2018, relativo al progetto "*Porto di Gioia Tauro - Lavori di completamento della banchina di Ponente lato Nord*", così come disposto dalla Direzione con nota di procedibilità prot. n. 16168/MiTE del 10/02/2022:

- la condizione n. 1 è non ottemperata;
- la <u>condizione n. 2 è non ottemperata</u> relativamente alla "localizzazione e disponibilità degli impianti individuati per il ritiro dei materiali" classificati CER 170504, con la necessità di verificare l'eventuale significativa presenza di materiali antropici nei terreni superficiali, eseguendo nel caso i test di cessione che potrebbero dare spiegazione della contaminazione di Manganese riscontrata.

La Coordinatrice della Sottocommissione VIA

Avv. Paola Brambilla